

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021**

---

## **BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021**

**Aggiornato con le indicazioni della legge 145/2018**  
**(legge di bilancio 2019)**

**MAMTOVA, 24 GENNAIO 2019**

# **BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021**

---

**Termine per l'approvazione del bilancio  
di previsione 2019/2021**

**28.02.2019**

**(D.M. Interno 7.12.2018)**

**(G.U. n. 292 del 17.12.2018)**

# AGEVOLAZIONI

---

**Ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, D.L. 50/2017, a partire dal 2018 i limiti relativi alle spese riguardanti:**

- incarichi di consulenza, studio e ricerca
- formazione
- sponsorizzazione
- relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza
- stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni

**non si applicano ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che rispettano nell'anno precedente i vincoli di finanza pubblica.**

# AGEVOLAZIONI

**Ai sensi dell'art. 1, comma 905, della legge 145/2018, a decorrere dall'esercizio 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:**

a) art. 5, commi 4 e 5, della legge 67/1987 [*comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario*]

b) art. 2, comma 594, della legge 244/2007 [*piani triennali di razionalizzazione della spesa*]

c) art. 6, commi 12 e 14, del D.L. 78/2010 [*missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 e acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009*]

d) art. 12, comma 1-ter, del D.L. 98/2011 [*operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento*]

e) art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 [*spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi*]

f) art. 24 del D.L. 66/2014 [*limitazione alle locazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*]

**nei riguardi dei comuni e delle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente.**

**Inoltre, sempre alle stesse condizioni, i Comuni possono riconoscere incentivi agli uffici tributi per il recupero dell'evasione relativa all'IMU ed alla TASI.**

# ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

---

Ai sensi dell'art. 163 del TUEL:

«Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria».

Con il decreto di proroga del termine per l'approvazione del bilancio , è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data di scadenza.

**ATTENZIONE!** La gestione provvisoria diventa immediatamente **obbligatoria** se risulta un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente (punto 8.3 principio competenza finanziaria) e si deve immediatamente procedere all'approvazione del bilancio di previsione iscrivendo tra le spese il disavanzo.

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

Sulla base di quanto previsto dall'art. 163 del TUEL in regime di esercizio provvisorio si deve fare riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2018/2020 per l'annualità 2019, eventualmente aggiornati con le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, le spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo dei suddetti stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Sono escluse dal suddetto limite le spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

Possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese contabilizzate nelle partite di giro, nonché lavori pubblici ed altri interventi di somma urgenza.

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

Sempre in regime di **esercizio provvisorio** I pagamenti possono essere effettuati entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

All'avvio **dell'esercizio provvisorio** l'ente deve trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza previsti nel 2019 come risulta dal bilancio pluriennale 2018/2020, aggiornati con le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato”.

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni al bilancio provvisorio (punto 8.13 principio competenza finanziaria)

a) per quanto riguarda le spese, la possibilità di effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza:

- dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi;
- dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate:

- compensative all'interno della medesima tipologia;
- compensative tra capitoli all'interno della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero, nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire il capitolo, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.

Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo anche oltre l'importo previsto.

E', altresì, consentita la variazione al bilancio nella seguente ipotesi:

- utilizzo delle quote vincolate del risultato d'amministrazione per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187, comma 3, del Dlgs 267/2000)

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo del risultato di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente (All. 4.2 punto 8.11);

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

## Riaccertamento parziale dei residui

Tale istituto ha lo scopo di garantire la possibilità di pagare rapidamente delle somme correlate ad entrate vincolate, originariamente imputate all'esercizio precedente e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità è scattata nei primi mesi dell'esercizio in corso, prima dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui.

E' il caso di una spesa per fornitura inizialmente impegnata nel 2017 la cui esecuzione è però intervenuta all'inizio dell'esercizio 2018, diventando necessario procedere al pagamento in tempi celeri. In questi casi, attendere il riaccertamento ordinario dei residui legato alla predisposizione ed approvazione del rendiconto, potrebbe comportare la maturazione di interessi moratori con relativa responsabilità patrimoniale.

In questo caso, con provvedimento (determina) del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, diviene possibile effettuare un riaccertamento parziale di tali residui, il cui effetto sarà recepito nell'ambito della successiva deliberazione della giunta.

**ATTENZIONE!** opera pubblica avviata nel 2018 con cronoprogramma di spesa tra il 2018 e 2019 per la quale nel 2018 non sono stati registrati impegni ma si sono verificate le condizioni per l'accantonamento dell'intero quadro economico a FPV. Se all'inizio del 2019 si presenta la necessità di sostenere una spesa facente parte del quadro economico, è possibile variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra l'esercizio 2018 e 2019 per impegnare nel 2019 la spesa resasi necessaria e urgente. Trattandosi di un adeguamento del cronoprogramma e non operazione di riaccertamento dei residui, la competenza è della giunta, senza necessità del parere dell'organo di revisione (Commissione Arconet del 24.5.2017)

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

## Adeguamento dei residui fra preventivo e rendiconto

È possibile, tuttavia, che nelle more dell'approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l'importo dei residui presunti, se «sottostimati» rispetto ai dati di preconsuntivo, per non determinare ritardi nel pagamento dei debiti (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti). Quest'ultima fattispecie, non essendo espressamente regolata dalla legge, può essere oggetto di specifica disciplina regolamentare da parte degli enti.

In assenza di disciplina nei regolamenti di contabilità, la Commissione Arconet nella seduta del 22 febbraio 2017 ha sottolineando che le variazioni dei residui non si configurano come variazioni di bilancio, in quanto sono effettuate al solo scopo di adeguare il documento di previsione ai risultati del rendiconto ritenendo, pertanto, che l'importo dei residui presunti possa essere variato dalla giunta, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa. In presenza di variazioni dei residui che non comportano la necessità di adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale del responsabile. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall'allegato 8 al Dlgs 118/2011.

# ESERCIZIO PROVVISORIO

---

## ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento, ma è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria

E' pure permessa la rinegoziazione dei mutui (art. 7, comma 1, del DI 78/2015 convertito dalla legge 125/2015).

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti:

- a) da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) da obblighi tassativamente previsti dalla legge;
- c) per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

# GESTIONE PROVVISORIA

---

La gestione provvisoria rappresenta sostanzialmente una sanzione per non aver ancora approvato il bilancio di previsione entro il termine previsto dalla legge.

Essa dura fino all'approvazione del bilancio che dovrebbe avvenire entro 20 giorni e, comunque, entro il termine indicato o approvato, su richiesta dell'ente, dalla Prefettura.

Nel corso della **gestione provvisoria** l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

# CONTROLLO RISPETTO TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO

---

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso.

La nomina spetta al Prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente (art. 1, D.L. 13/2002 convertito nella legge 75/2002), il quale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a cinquanta giorni (art. 18. c. 3, D.L.50/2017) per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Tale disposizione dettata dall'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 314/2004 convertito nella legge 26/2005, **è stata estesa senza più limiti temporali** dall'art. 1, comma 1132, della legge 145/2018.

(la norma vale anche in caso di mancata verifica degli equilibri di bilancio).

A partire dal 2017, in caso di ritardo nell'approvazione del bilancio scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Il divieto viene meno nel momento in cui l'adempimento è eseguito (articolo 1<sup>9</sup>, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2014)

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

---

## PEG in esercizio provvisorio

Come noto con l'armonizzazione contabile il PEG ha assunto carattere pluriennale dovendosi riferire al medesimo orizzonte temporale del bilancio di previsione.

Si possono, quindi, presentare tre situazioni:

### ***1) enti che nel 2018 hanno approvato il Peg triennale per il periodo 2018/2020:***

In questo caso non è necessario adottare altri atti in quanto mantiene validità quello già in vigore con riferimento, ovviamente, al secondo esercizio, eventualmente aggiornato nel corso del 2018

### ***2) enti che nel 2018 hanno approvato il Peg annuale:***

non potendo fare riferimento all'esercizio precedente, è necessario che la Giunta provveda ad approvare un peg provvisorio limitatamente al 2019

### ***3) enti che nel 2018 non hanno approvato il Peg (comuni fino a 5.000 abitanti):***

è necessario che la Giunta deliberi l'assegnazione provvisoria delle risorse che legittimi la gestione delle stesse da parte dei responsabili con riferimento agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 2018/2020 eventualmente aggiornato

# CONDIZIONE PRIMARIA

---

In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di previsione deve garantire l'equilibrio di competenza, comprensivo dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'eventuale recupero del disavanzo di amministrazione e un fondo di cassa finale non negativo nel primo esercizio del triennio di riferimento.

Per le entrate con un incerto grado d'inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione 9/2016 della sezione Autonomie della Corte dei conti).

# PARERE ORGANO DI REVISIONE

---

L'art. 9 bis del D.L. 113/2016 convertito nella legge 164/2016 ha modificato l'art. 174, comma 1, del TUEL disponendo che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di Programmazione predisposti dall'organo esecutivo sono presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Il fatto che non si faccia cenno alla relazione dell'organo di revisione non significa che la stessa possa essere presentata successivamente in quanto , come dispone il Dlgs. 118/2011, la stessa fa parte degli allegati al bilancio medesimo.

# ALLEGATI

---

L'art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011 dispone che al bilancio di previsione finanziario debbano essere allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (fare riferimento al nuovo prospetto previsto dal D.M. 18.5.2017 –sesto aggiornamento Dlgs. 118/2011);
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- g) la nota integrativa;
- h) piano degli indicatori (definito con D.M. 22.12.2015)
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti

# ALLEGATI

---

nonché quelli previsti dall'art. 172 del Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. 118/2011 e cioè:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia<sup>19</sup> (D.M. 18.2.2013)

# ALLEGATI

---

Non devono più essere allegati:

- il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente
- il programma triennale dei lavori pubblici

che devono essere inseriti nel Documento unico di programmazione

- nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari da inserire nella nota integrativa

**ed il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno in quanto lo stesso dovrà coincidere con l'equilibrio del risultato di competenza dell'esercizio.**

**ATTENZIONE:** il TAR della Campania, con sentenza n. 6128/2018 ha annullato la delibera del consiglio comunale che aveva approvato il bilancio e i suoi allegati nonostante l'assenza del documento obbligatorio riguardante il piano degli indicatori.

# NOTA INTEGRATIVA

---

Fra gli allegati al bilancio di previsione 2019/2021 autorizzatorio, particolare attenzione deve essere riservata alla nota integrativa.

In base all'art. 11, comma 5, del Dlgs. 118/2011 la nota integrativa deve indicare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, evidenziando il tipo di crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

# NOTA INTEGRATIVA

---

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle eventuali garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi rendiconti della gestione e gli eventuali bilanci consolidati deliberati riguardanti il penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sono consultabili nel proprio sito internet (tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco)
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

# PUBBLICAZIONE

---

Entro trenta giorni dalla loro adozione devono essere pubblicati i documenti e gli allegati del bilancio preventivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, rendendo accessibili i dati relativi alle entrate ed alle spese **secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM 29.4.2016 (G.U. 16.6.2016, n.139** (art. 8, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

L'art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016 dispone, altresì, l'obbligo di inviare il bilancio di previsione entro trenta giorni dalla relativa approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 della legge 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

L'art. 1, comma 902, della legge 145/2018 stabilisce che tale adempimento sostituisce, a partire dal 2019, la trasmissione delle certificazioni del bilancio di previsione al ministero dell'interno. Con il successivo comma 903 viene previsto che con decorrenza dal 1° novembre 2019, il ministero dell'interno può richiedere specifiche certificazioni (firmate dal responsabile finanziario) su particolari dati finanziari non presenti nella Bdap.

Decorsi 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, il mancato invio dei dati alla Bdap (compresi quelli aggregati), comporta la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell'Interno, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In fase di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione si applica a decorrere dal 1° ottobre 2019.

In caso di mancato invio **entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione e non dall'approvazione**, viene comunque mantenuta anche la sanzione prevista dall' art. 9, comma 1-*quinquies*, del Dl n. 113/2016, convertito nella legge 160/2016, rappresentata dal divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (art. 1, comma 904, legge 145/2018)

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

---

Il Principio sulla programmazione ha introdotto il “documento unico di programmazione” (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

Il DUP dovrebbe essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni con la possibilità di aggiornarlo entro il 15 novembre, contestualmente allo schema di bilancio di previsione. **Tali termini non sono perentori.**

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. (art. 8 dell'all.4/1 del Dlgs 118/2011)

Il DUP non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio cui quest'ultimo dovrà fare riferimento.

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

---

E' previsto un DUP «ordinario» per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, un DUP semplificato per i Comuni da 2.000 a 5.000 abitanti (D.M. 20.5.2015) ed DUP ulteriormente semplificato per quelli fino a 2.000 abitanti . (D.M. 18.5.2018)

**Il DUP ordinario** si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Ogni anno viene verificato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e, qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, occorre darne adeguata motivazione.

Per scivolamento vengono ripresi gli obiettivi previsti per i due anni successivi nel DUP precedente con possibilità, ovviamente, di rimodularli

Riguardo al contenuto delle due sezioni occorre seguire il percorso puntualmente indicato dal principio contabile applicato alla programmazione.

## **DUP semplificati**

In entrambi viene meno l'articolazione del documento nelle due Sezioni strategica ed operativa.

La versione riguardante i Comuni fino a 2.000 abitanti è ancora più leggera in quanto non è più richieste l'analisi sulla situazione socio-economica, sulla popolazione, sul territorio e gli obiettivi strategici per ogni missione.

Devono, comunque, sempre essere individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Per la loro redazione occorre fare riferimento a quanto indicato nei succitati decreti ministeriali.

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

---

Il DUP, sia normale che semplificato, deve contenere:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.lgs. 165/2001
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011 (facoltativo)
- **elenco degli incarichi compresi anche quelli di patrocinio legale previsti dall'ente nell'anno di riferimento, dettagliati per tipologia e costi (Corte dei conti - Sezione di controllo dell'Emilia Romagna, deliberazione n.144/2018)**

# DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

---

In riferimento agli strumenti di programmazione, a partire dal 2019 gli stessi non devono più essere approvati singolarmente e preliminarmente dalla Giunta ma, come prevede il principio contabile della programmazione, recentemente aggiornato con il D.M. 29 agosto 2018, gli stessi sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, a meno che la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP: in tal caso gli stessi possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP (punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione).

# PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

---

La redazione del programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP a partire dal 2019 è disciplinata dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 e dal Decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018

In particolare il D.M. 14/2018 prevede che le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati allo stesso decreto .

**Nel programma triennale sono compresi:**

- l'elenco di eventuali opere pubbliche incompiute alle quali dovranno essere destinate in via prioritaria le risorse disponibili, al fine di giungere al loro completamento. Se gli enti non fossero in grado di individuare le necessarie risorse finanziarie, dovranno indicare soluzioni alternative , nonché l'indicazione dei lavori inclusi nell'elenco annuale 2018, non avviati e non riproposti nel nuovo piano.
- tutti i lavori con importo pari o superiore ai 100.000 euro

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, deve essere preventivamente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Per l'inserimento nell'elenco annuale di uno o più lotti funzionali, le amministrazioni approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di importo complessivo pari o superiore a 1 milione di euro, e il documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'intero lavoro se di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro, individuando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

# PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

---

Attenzione che per ciascun lavoro deve essere riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso,

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento devono essere indicati anche i beni immobili disponibili per i quali è prevista la cessione a titolo di corrispettivo con indicazione del lavoro cui sono associati, nonché i beni immobili di proprietà dell'ente per i quali è prevista la concessione in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Se si tratta di contributi, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 3, del nuovo codice dei contratti, gli stessi devono essere disponibili. Pertanto è da ritenersi come in passato (vedasi art. 14, comma 9, legge 109/1994 e art. 128, comma 10, del Dlgs 163/2006) che nell'elenco annuale potranno essere inserite solamente le opere per le quali il contributo che rappresenta la sua copertura finanziaria trovi corrispondenza nel bilancio dell'ente erogatore o che sia già stato comunicato

Tener presente che l'obbligo di allocazione in bilancio delle opere pubbliche sussiste solo per quelle dell'elenco annuale. Invece per le opere del secondo e terzo anno della programmazione le amministrazioni possono evitare di inserirle nel bilancio, in attesa di individuare la relativa copertura finanziaria.

# PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

---

## **Pubblicizzazione del programma**

Sulla base di quanto prevede l'art. 5, comma 5 del D.M. 14/2018 il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, sono pubblicati sul sito del Comune. L'avviso deve specificare l'eventuale possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con pubblicazione in formato open data sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di pertinenza.

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione con le stesse suddette modalità.

# PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

---

## **Termine massimo per l'approvazione del programma**

Lo stabilisce l'art. 5, comma 6 del D.M. 14/2018 secondo il quale l'approvazione deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Se l'ente utilizza tale possibilità, trova applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP.

Ciò significa che non vi è alcun obbligo di inserire nel DUP di luglio ed anche nella nota di aggiornamento del 15 novembre il programma triennale delle opere pubbliche, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Fino ad allora, l'ente non potrà dar corso ad alcun lavoro previsto nel piano, a meno che non si tratti di un lavoro previsto nella seconda annualità del programma triennale precedente

# PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

---

## Modifiche al programma

Il programma triennale di lavori pubblici può essere modificato nel corso dell'esercizio con delibera del Consiglio comunale che provvede, contestualmente, ad aggiornare il DUP. L'organo di revisione è tenuto a rilasciare il parere anche su tali variazioni

Le variazioni riguardano:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

# PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

---

Sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) le Amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il piano biennale degli acquisti di servizi e forniture di importo unitario pari o superiore a 40mila euro e relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, secondo gli schemi tipo previsti dallo suddetto decreto.

Nelle schede devono essere indicati, in particolare:

- le risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- l'elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali si è rinunciato all'acquisizione o per altri motivi che non siano quelli per aver già avviata la procedura di affidamento.
- l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento

Il programma deve essere pubblicato sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli acquisti che possono essere soddisfatti con capitali privati. (comma 6).

Nel programma devono essere inserite le acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Se gli importi relativi a tali acquisizioni sono già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro, non sono considerati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma

# PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

---

L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, **entro il mese di ottobre**, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con DPCM 14 novembre 2014 all'indirizzo di PEC: [programmazione.biennale@pec.mef.gov.it](mailto:programmazione.biennale@pec.mef.gov.it).

Il programma deve essere approvato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (art. 6, comma 7 del D.M. 14/2018) .

Anche in questo caso, se l'ente utilizza tale possibilità, trova applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP, e, quindi, senza alcun obbligo di inserire nel DUP di luglio ed anche nella nota di aggiornamento del 15 novembre il programma, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunicazione sul loro sito nella sezione «Amministrazione trasparente», oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la regione di appartenenza

# PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

---

Nel corso dell'esercizio, con delibera consiliare, possono essere apportate modifiche al programma nei seguenti casi:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Anche le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sopra specificate.

# PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

---

Il programma triennale del fabbisogno di personale è una delle condizioni indispensabili per effettuare qualsiasi assunzione di personale (art. 6, comma 6, Dlgs. 165/2001). Tale disposizione è entrata in vigore dal 24.9.2018, cioè 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo come previsto dall' art. 22, comma 1, del Dlgs. 75/2017 (legge Madia), avvenuta il 27.7.2018 con Decreto 8.5.2018.

La stessa sanzione viene applicata in caso di mancata trasmissione dei programmi entro 30 giorni dalla loro adozione al Dipartimento della Funzione pubblica (art. 6 ter, comma 5, Dlgs. 165/2001).

Si ritiene che il Programma debba essere oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate dall'art.16 del Dlgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"

Ai fini della redazione del fabbisogno è necessario innanzitutto prendere atto delle disposizioni previste dal Dlgs. 75/2017 e dalle successive linee di indirizzo che hanno modificato radicalmente i criteri ed i principi ai quali devono obbligatoriamente attenersi le amministrazioni pubbliche nella programmazione del fabbisogno di personale.

Con le nuove disposizioni l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni deve essere finalizzata alla realizzazione dell'ottimale impiego e distribuzione delle risorse umane per perseguire gli obiettivi definiti nel piano della performance.

# PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

---

Pertanto le eventuali assunzioni non dovranno più ridursi ad una mera sostituzione del personale cessato, ma individuate attraverso un'accurata analisi delle professionalità realmente necessarie rispetto a quelle venute meno per turn over e, conseguentemente, il fabbisogno del personale non dovrà più adattarsi alla pianta organica considerato come contenitore statico, ma sarà quest'ultima che dovrà, annualmente, esser modificata in riferimento alle competenze e professionalità di cui le amministrazioni ritengono di aver bisogno, restando fermo l'obbligo del rispetto della spesa potenziale massima consentita, nonché del limite delle assunzioni permesse a legislazione vigente (*art. 6, comma 3. del Dlgs. 165/2001*).

Secondo le linee di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione, nel nuovo fabbisogno di personale devono essere indicate anche le risorse finanziarie destinate alle spese del lavoro flessibile.

Prima di ricorrere a nuove assunzioni, l'ente dovrebbe, quindi, procedere:

- ad una mappatura delle competenze interne, come peraltro suggerito dalle suddette linee d'indirizzo, per verificare la possibilità di ricorrere a forme di riconversione professionale delle risorse umane presenti nell'ottica di un generale recupero di efficienza, operazione che potrebbe limitare il ricorso a professionalità esterne.
- procedere alla conclusione di accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni (l'art. 13, comma 2 della legge 183/2010 prevede la possibilità di possono utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni)

Queste nuove disposizioni non si applicano ai comuni istituiti a seguito di fusione riguardo al fabbisogno del personale 2019/2021

# PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

---

La modifica del Piano in corso d'anno può avvenire, secondo le linee guida del Ministro della pubblica amministrazione, solo in presenza di situazioni nuove e non prevedibili, dipendenti, in particolare, da modifiche apportate al piano delle performance, attesa la sua stretta connessione con lo stesso e deve essere adeguatamente motivata.

Nel piano dei fabbisogni dovrà essere dimostrato, in modo compiuto e reale, di aver condotto le verifiche qualitative e quantitative di cui sopra e di avere verificato le possibilità di riconversione, mobilità interna, trasferimento temporaneo, in quanto, in difetto, il programma potrebbe essere considerato inidoneo a superare il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Il controllo del rispetto della suddetta procedura è compito dell'organo di revisione.

L' art. 19 comma 8, della legge 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali debbano accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

L'art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 dispone che Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni riguardo al turn over degli enti locali, con riferimento sia ai limiti di spesa che a quelli per le assunzioni, deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

# ELENCO INCARICHI

---

Con la deliberazione n. 144/2018 la Corte dei conti, sezione di controllo Emilia Romagna, ritiene che all'interno dell'elenco degli incarichi da inserire nel DUP debbano essere ricompresi anche quelli di patrocinio legale previsti dall'ente nell'anno di riferimento, dettagliati per tipologia e costi prevedibili.

La richiesta dei giudici contabili appare abbastanza singolare considerando in primo luogo che la programmazione degli incarichi **non rientra tra i contenuti obbligatori del Dup indicati nell'allegato n.4/1 del Dlgs 118/2011.**

**Inoltre diventa assai difficile non solo una loro previsione in quanto gli incarichi di patrocinio legale sorgono in assenza di elementi che possano farne prevedere la nascita, ma ancor di più l'indicazione di un dettagliato elenco suddiviso per «tipologie e costi», se non per le cause in corso.**

**Da ricordare che esiste implicitamente l'obbligo di un costante monitoraggio riguardo al contenzioso in merito al quale l'ente ha, peraltro, il compito, in sede di consuntivo, di effettuare ogni anno una ricognizione delle cause in essere e un aggiornamento dei preventivi dei legali incaricati.**

# FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

---

Nel bilancio di previsione esiste:

- **Un Fondo pluriennale vincolato in entrata suddiviso fra parte corrente e parte in c/capitale**
- **Un Fondo pluriennale vincolato in spesa spalmato in più voci**

## **Il fondo pluriennale vincolato in entrata**

rappresenta la quota di risorse accertate ed imputate nell'esercizio o in esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già impegnate negli stessi esercizi ma imputate nell'esercizio corrente o in quelli successivi in quanto esigibili negli stessi

**Il Fondo deve corrispondere esattamente al fondo risultante nella spesa alla fine dell'esercizio precedente.**

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale

Il FPV può essere destinato a garantire anche la copertura **di spese correnti** solo se correlate ad entrate aventi vincolo di destinazione esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché, in deroga al principio generale, **del fondo per la produttività del personale e delle spese per incarichi a legali esterni all'ente.**

E' possibile attivare il fondo pluriennale vincolato anche per spese correnti finanziate con entrate libere solo **in sede di riaccertamento ordinario dei residui** esclusivamente **in presenza di particolari eventi** e, quindi, **«solo» dopo la chiusura dell'esercizio** .

# FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

---

## Il Fondo pluriennale vincolato in spesa

rappresenta la quota di spese che si ritiene di impegnare nel corso dell'esercizio ma che, sulla base dei relativi cronoprogrammi, diventerà esigibile in esercizi successivi, finanziata da risorse che si prevede di accertare nel corso dello stesso esercizio.

Esso può riguardare anche spese impegnate negli esercizi precedenti che, sulla base dei relativi cronoprogrammi, diventeranno esigibili in esercizi successivi.

Sugli stanziamenti definiti fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

# DISCIPLINA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER I LAVORI PUBBLICI

---

Attualmente l'art. 56, comma 4, del Dlgs. 118/2011 prevede che:

*“Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l’affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell’art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l’anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell’avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell’intervento in c/ capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo”.*

Con l’art. 1, comma 909, della legge 145/2018 si prevede che le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato secondo le modalità che saranno definite entro il 30 aprile 2019 con apposito decreto ministeriale, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al codice dei contratti pubblici

# UTILIZZO RIBASSI D'ASTA

---

Con l'art. 6 ter del D.L. 91/2017 convertito nella legge 123/2017 (decreto sulla crescita economica del mezzogiorno) il suddetto punto viene così modificato:

«A seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione se entro il secondo esercizio successivo all'aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l'ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 243/2912»

# PAREGGIO DI BILANCIO

---

## **art. 1, commi da 819 a 830, legge 145/2018**

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, le città metropolitane, le Province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011.

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è tratta dal prospetto della verifica degli equilibri riportata nel rendiconto di gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

Il nuovo impianto normativo autorizza anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL.

Ciò significa che tutti gli accantonamenti, a partire dal fondo crediti di dubbia esigibilità, non tramutandosi in impegni, finiranno per generare a consuntivo un risultato positivo di competenza, che sarà considerato utile ai fini del rispetto del vincolo.

Sarà, pertanto, difficile per gli enti non rispettare il vincolo, fatta eccezione per quelli in grave squilibrio

# PAREGGIO DI BILANCIO

---

**Sono abrogati, a decorrere dal 2019, il sistema di regole, adempimenti, patti di solidarietà, premi e sanzioni, comprese le sanzioni sui comportamenti elusivi nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.**

**Pertanto scompare qualsiasi sanzione non solo per gli anni futuri, ma anche in caso di mancato rispetto del vincolo di pareggio nel 2018 ed il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno.**

Infine è prevista la disapplicazione delle sanzioni per eventuale mancato rispetto del saldo di competenza 2017 rappresentate dal *divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo*, nei confronti dei Comuni che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018

# PAREGGIO DI BILANCIO

---

Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 dell'art. 1, della legge 232/2016:

469. Monitoraggio semestrale,

470. Certificazione entro il 31 marzo.

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, obbligo del revisore di provvedervi entro i successivi trenta giorni

473. In caso di difformità della certificazione trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo dalle risultanze del rendiconto di gestione, invio della certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, obbligo di invio di una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo per gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo.

# PAREGGIO DI BILANCIO

---

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo art. 1, e cioè:

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo

478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali colpiti dal sisma, gli obblighi di certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, riguardo agli investimenti fatti utilizzando spazi finanziari in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti .

# TRASFERIMENTI ERARIALI

---

- eventuale fondo per lo sviluppo degli investimenti parametrato ai mutui ancora in essere al 1.1.2019.
- contributo pari a 110,7 milioni di euro a ristoro del minor gettito IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale determinato con decreto del Ministero dell'interno 24.10.2014 (art. 1, comma 711, legge 147/2013)
- contributo per minor gettito derivante dall'esenzione Imu per i macchinari imbullonati di 125,2 milioni di euro il cui riparto è definito dal D.M. 11.7.2017 (art. 1, comma 24, della legge 208/2015)
- una quota pari a 300 milioni di euro da distribuire in 30 annualità di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli enti territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015 per gli uffici giudiziari (DPCM 10.3.2017, attuativo, del comma 438 dell'art. 1, della legge 232/2016)
- altri eventuali contributi assegnati con il DPCM 10.3.2017)

# TRASFERIMENTI ERARIALI

---

- contributo per finanziamento sistemi bibliotecari (decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23.3.2018 attuativo dell'art. 22, comma 7 quater, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017). Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.
- contributo compensativo IMU-TASI di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il contributo è attribuito ai Comuni, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019 secondo gli stessi criteri seguiti negli anni scorsi .

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità suindicate entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 1, commi 892, 893 e 894, legge 145/2018).

Il successivo comma 895 prevede l'obbligo del monitoraggio di tali spese attraverso le modalità previste per le opere pubbliche che è da ritenersi riferito esclusivamente, per coerenza, alle eventuali manutenzioni straordinarie.

# **BANDO PERIFERIE**

---

**Art. 1, commi dal 913 al 916, della legge 145/2018**

**Il problema riguarda le città metropolitane ed i Comuni capoluogo.**

Sulla base dell'accordo raggiunto nella Conferenza Unificata del 18 ottobre 2018 la copertura di tali investimenti è garantita dal trasferimento statale solo a decorrere dal 2019, in riferimento alle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma. Pertanto le gare bandite o ancora da bandire che prevedono impegni contabili con imputazione a decorrere dall'esercizio 2019, troveranno valida copertura nei trasferimenti statali secondo il principio del «contributo a rendicontazione».

Per le spese sostenute ed esigibili nell'esercizio 2018 è necessario, invece, che gli enti trovino una diversa copertura finanziaria, considerato che il contributo statale non può essere inserito fra le entrate del 2018, anche se le stesse saranno rimborsate nel 2019, rimborso che potrà essere utilizzato per qualsiasi altra spesa in c/capitale.

# **CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE, PATRIMONIO COMUNALE**

---

Con l'art. 1, commi da 107 a 114, della legge 145/2018 sono stanziati **400 milioni di euro** per l'assegnazione ai comuni di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

I suddetti contributi sono assegnati entro il 10 gennaio 2019 con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni:

- nella misura di 40.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti
- nella misura di 50.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti
- nella misura di 70.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti
- nella misura di 100.000 euro ciascuno ai Comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti

Entro il 15 gennaio 2019 il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità del programma triennale delle OO.PP.

# **CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE, PATRIMONIO COMUNALE**

---

I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 maggio 2019**.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50% previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso del mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, **entro il 15 giugno 2019**, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 maggio 2019, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.

Questi ultimi Comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 ottobre 2019**.

# **CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE, STRADE, PATRIMONIO COMUNALE**

---

Il monitoraggio delle opere è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione « Amministrazione trasparente », sotto-sezione Opere pubbliche.

Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

# **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)**

---

Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.

I suddetti contributi sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

# **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)**

---

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro otto mesi** decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, **a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.**

Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

Il monitoraggio delle suddette opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP., classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

(art. 1, commi da 134 a 138, legge 145/2018)

# **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO)**

---

Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo

di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025

di 400 milioni di euro per l'anno 2026

di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031

di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033.

I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

Gli enti devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.

# **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO)**

---

Per ciascun anno:

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;
- b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente

# **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO)**

---

Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

Le informazioni di cui sopra sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i i rendiconti della gestione, compresi gli allegati , nonché il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio come previsto rispettivamente dall'art. 11, comma 3 e dall'art. 18 bis del Dlgs. 118/2011, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

# **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO)**

---

Nel caso di comuni colpiti da eventi sismici per i quali sono sospesi i termini di invio, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro otto mesi** decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

I contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60% entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP, e per il restante 20% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016.

# **CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DAL MINISTERO DELL'INTERNO)**

---

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso o, in caso di incapacienza, dall'agenzia delle entrate mediante trattenuta delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP., classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019.

Inoltre, sulle stesse opere, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione .

Al fine di supportare i Comuni per l'utilizzo delle risorse, Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa, con oneri posti a carico del medesimo fondo.

(art. 1, commi da 139 a 148, legge 145/2018)

# PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ALIENAZIONE DA PARTE DELLO STATO

---

In riferimento al programma di dismissioni immobiliari previsto dal Governo (comma 422) , l'art. 1, comma 426 della legge 145/2018 prevede l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5% e non superiore al 15% del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito mediante la sottoscrizione ed attuazione dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del TUEL, che si intende attuato a seguito della ratifica, da parte del consiglio comunale, dell'adesione del comune alla variazione degli strumenti urbanistici derivante dall'accordo stesso per il cambio di destinazione d'uso.

Le suddette disposizioni si applicano anche in caso di costituzione del diritto di superficie sugli immobili valorizzati.

In base ai criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2015, la quota premiale puo' essere corrisposta mediante cessione di beni immobili per valore equivalente ovvero attingendo alle risorse derivanti dall'alienazione e sarà determinata in funzione:

- della tempistica del procedimento di valorizzazione;
- della complessità dell'intervento.

# PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ALIENAZIONE DA PARTE DELLO STATO

---

Il pagamento della quota premiale e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, limitatamente alle operazioni di alienazione, costituzione e concessione concluse negli esercizi precedenti, successivamente alla acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato..

Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

In caso di concessione degli immobili, per l'intera durata della concessione è corrisposta agli enti territoriali una quota premiale pari al 10% del relativo canone.

Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai comuni interessati e' altresì riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione.

Tale importo sarà corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio del certificato di abitabilità.

# CONTRIBUTI PER COMUNI A RISCHIO SISMICO

---

Con l'art. 41 bis del D.L. 50/2017, convertito nella legge 96/2017 come modificato dall'art. 17 quater del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017, è stato stanziato un fondo di **30 milioni per l'anno 2019**, destinato alla concessione a favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, **di contributi**, soggetti a rendicontazione, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche.

Le richieste di contributo al Ministero dell'interno, devono avvenire **entro il termine perentorio del 15 giugno del 2019** secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministero dell'interno 27.4.2018.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, **entro il 30 settembre 2019**, con decreto del Ministero dell'interno secondo l'ordine prioritario previsto dallo stesso art. 41 bis.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio, risultanze **desunte** dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla BDAP.

Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla BDAP l'ultimo rendiconto della gestione approvato

# CONTRIBUTI PER COMUNI A RISCHIO SISMICO

---

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad **affidare la progettazione entro tre mesi** decorrenti dalla data di emanazione del decreto di concessione. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno..

Al fine di sostenere le attività di progettazione i comuni possono avvalersi, nell'ambito di una specifica convenzione, con oneri a carico del contributo concesso, del supporto della società Invitalia Spa (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia) o della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllate.

Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dal D.M. 1.8.2013, modificato dalla circolare 8.4.2014 della RGS, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni».

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

Gli interventi la cui progettazione risulta finanziata ai sensi del presente articolo sono prioritariamente considerati ai fini di eventuali finanziamenti statali nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate.

# SPORT BONUS

---

Con l'art. 1, commi 621, 626 e 627, della legge 145/2018, viene riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono:

- comunicare immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione
- darne contestualmente adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
- entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, comunicare all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 145/2018, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto sopra.

# TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

Nella manovra non è prevista la proroga per il blocco dei tributi comunali.

Pertanto, a partire dal 2019, gli enti locali potranno procedere ad eventuali revisioni delle aliquote relative ai tributi di loro competenza

Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)

I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. (art. 21, comma 2 ter, D.L. 50/2017)

# TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

---

## Competenza

La competenza a deliberare le aliquote dell'IMU, della TASI e della TARI è **del Consiglio comunale** (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed art. 1, comma 683, della legge 147/2013).

Tuttavia la Corte di Cassazione - Sezione V , con l'ordinanza n. 22545/2017, sostiene che tale potere spetta alla Giunta comunale.

# TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

---

## Termini

Le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; **in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.** (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito internet [www.finabnze.it](http://www.finabnze.it) alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente in via telematica, entro **il termine perentorio del 14 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel suddetto sito informatico; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art.1, comma 1, lett. b), D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014)

# TARIFFE E PREZZI PUBBLICI

---

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo (art. 54, comma,1, lettera a), legge 388/2000).

Illegittimo l'aumento dopo le iscrizioni (TAR Campania sentenza 2398/2016)

# Delibere regolamentari e tariffarie

---

Le deliberazioni regolamentari e tariffarie inerenti i tributi locali devono essere inviate al Ministero Economia e Finanze **entro trenta giorni** dalla data in cui sono divenuti esecutivi e, comunque, entro 30 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio comporta, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dell'erogazione delle risorse dovute a qualsiasi titolo.

Le modalità di attuazione dovrebbero essere stabilite con decreto ministeriale a tutt'oggi non ancora emanato. E' consigliabile provvedere ugualmente.

Le deliberazioni suddette saranno pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Dlgs. 446/1997.

(art. 13, comma 15, Del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011)

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

---

Nessuna modifica riguardo alla sua applicazione rispetto a quanto previsto dalle precedenti disposizioni

Si rammenta, in ogni caso, l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e relative pertinenze con eccezione delle abitazioni di cat A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota del 4 per mille con possibilità di aumento o riduzione di due punti percentuali, e la deduzione di euro 200, con possibilità da parte dei Comuni di aumentarla fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

# TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

---

L'aliquota di base della TASI **è pari all'1 per mille**

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (art.1, comma 676, legge 147/2013).

**Non è previsto un limite massimo**

In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile **non può essere superiore** all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (6 per mille per le abitazioni principali soggette ad IMU e 10,6 per mille per gli altri fabbricati).

**Nel 2019 può essere confermata ai livelli 2015, con espressa delibera del Consiglio comunale, la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille limitatamente agli immobili non esentati, purchè disposta per gli anni 2016/2018** (art. 1, comma 1133, punto b), della legge 145/2018)

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può eccedere il limite dell'1 per mille (art.1, comma 678, legge 147/2013)

Il Comune deve, comunque, individuare i servizi indivisibili cui fare riferimento nonché i relativi costi per ciascuno di essi (art.1, comma 683, della legge 147/2013)

# TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

---

L'art. 1, comma 1093, della legge 145/2018 proroga al 2019 le modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE) come previsto dall'art. 1, comma 652 della legge 147/2013.

E' confermato l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, con la precisazione che **tra le componenti di costo del piano finanziario relativo alla TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tarsu-Tia-Tares (art.7, comma 9, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).**

**Non è, invece, recuperabile l'eventuale minor gettito derivante da comportamenti negligenti/illegittimi imputabili all'Ente come, ad esempio, approvazione tardiva delle tariffe nell'esercizio di riferimento (sentenza TAR Lecce n. 1826/2017)**

Riguardo ai rimborsi per la Tari illegittimamente pagata (pagamento della quota variabile non solo per l'abitazione, ma anche per le pertinenze), secondo la Corte dei Conti della Lombardia (parere n.139/2018) la copertura finanziaria dei rimborsi non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come costo del servizio, ma può essere finanziata anche dalla bilancio comunale, extra gestione Tari.

# TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

---

## DETERMINAZIONE TARIFFE TARI

Le tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale, salvo che sia istituita l'autorità d'ambito; in tal caso il piano finanziario deve essere approvato dall'autorità, mentre il consiglio comunale approva solo le tariffe.

Nel caso in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, lo stesso può essere approvato dal Consiglio Comunale (Tar Sardegna sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014)

## Piano finanziario

Il piano finanziario, tenendo conto degli ultimi orientamenti della giurisprudenza amministrativa, non può limitarsi a una mera elencazione dei costi previsti per l'esercizio di riferimento, ma deve essere anche corredato di una relazione nella quale sono evidenziati il modello gestionale, i livelli di qualità, la ricognizione degli impianti esistenti, e con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

Piani finanziari redatti in modo non conforme alle prescrizioni normative sono illegittimi, e conseguentemente sono illegittime anche le tariffe approvate sulla base di tali piani

# INCENTIVI AGLI UFFICI TRIBUTI

---

In base all'art. 1, comma 1091, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) i comuni che **hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge**, possono prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, nella misura massima del 5% dell'effettivamente riscosso, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. 75/2017.

Le maggiori riscossioni da considerare sono quelle risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, anche se non derivanti da accertamenti emessi in quell'anno, compreso quanto riscosso coattivamente.

Per la costituzione e ripartizione del fondo derivante dal recupero dell'evasione, è necessaria l'approvazione di un apposito regolamento da parte della Giunta.

# INCENTIVI AGLI UFFICI TRIBUTI

---

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.

Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

La disposizione prevede, infine, che il fondo può essere utilizzato «limitatamente all'anno di riferimento», con il significato che l'eventuale quota eventualmente non distribuita (es. superamento del limite del 15%) costituirà economia di bilancio.

# FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

---

Con il comma 921 dell'art. 1, della legge 145/2018 il fondo di solidarietà comunale per il 2019 viene confermato nell'importo dell'anno precedente, salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione.

Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.

Viene confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro previsto dall'art. 7 del DPCM 7 marzo 2018 destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo.

Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La quota non utilizzata è destinata all'incremento dei contributi straordinari per le fusioni di Comuni.

Resta sospeso, pertanto, l'incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard previsto dall'art. 1, comma 884, della legge 205/2017

# FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

---

**Entro il 31 marzo di ciascun anno**, è disposto il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'8% delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014 (art. 3, comma 1, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 3, comma 2, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015), in due rate di pari ammontare in relazione alle scadenze fiscali del 16 giugno e 16 dicembre 2017.

Il ministero dell'Interno provvederà ad erogare quanto spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale entro i mesi di maggio e di ottobre.

# IMPOSTA DI SOGGIORNO

---

## Imposta di soggiorno

L'art. 4 del Dlgs. 23/2011 prevede che i Comuni capoluogo di provincia, unioni di comuni e comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte potranno istituire, con deliberazione del consiglio e mediante apposito regolamento, un'imposta di soggiorno a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive situate nella misura massima di 5 euro per notte di soggiorno.

Con il suddetto regolamento è possibile prevedere esenzioni e riduzioni per fattispecie particolari o per determinati periodi di tempo.

Il relativo gettito deve essere utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

I Comuni delle isole minori possono applicare, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco fino a 1,5 euro che deve essere riscossa dalle compagnie di navigazione insieme al prezzo del biglietto (art. 4, comma 2 bis, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012).

L'imposta di soggiorno non è utilizzabile per finanziare assunzioni a tempo determinato dei vigili urbani nella considerazione che questa deve essere considerata come «una imposta di scopo». Infatti questa forma di tassazione ha un vincolo di destinazione molto preciso, che ne impedisce l'utilizzo per il finanziamento delle esigenze dell'ente (delibera della Corte dei conti Puglia n. 141/2018 e delibera della Corte dei conti Campania n. 114/2018)

Inoltre nessun ristoro di spese è dovuto ai titolari delle strutture ricettive per la gestione e la riscossione dell'imposta di soggiorno trattandosi di compiti assolutamente non gravosi (Corte conti sezione controllo Campania n.159/2018)

# CONTRIBUTO DI SBARCO NELLE ISOLE MINORI

---

L'art. 33, comma 1, della legge 221/2015, prevede, al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, la possibilità da parte dei comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs.446/1997, **in alternativa all'imposta di soggiorno**, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

# CONTRIBUTO DI SBARCO NELLE ISOLE MINORI

---

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del Dlgs.471/1997

I comuni possono prevedere nel regolamento eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo nonché un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo.

I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito di tale contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Si deve ritenere che, sulla scorta del parere rilasciato dalla Corte dei Conti Campania n. 114/2018 riguardo all'impossibilità dell'utilizzo dei proventi derivanti dall'imposta di soggiorno per assunzioni stagionali dei vigili urbani, un orientamento analogo debba essere tratto anche per i proventi della tassa di sbarco nelle isole minori.

# IMPOSTA DI SCOPO

---

Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'art.1, comma 145, della legge 296/2006, e dall'art. 6 del Dlgs. 23/2011 dell'art. 4, comma 1 quater, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012 (art.1, comma 706, legge 147/2013).

Consiste nella possibilità di applicare un'addizionale sull'IMU nel limite massimo dello 0,5 per mille per un periodo massimo di 10 anni al fine di utilizzare il relativo gettito esclusivamente per finanziare l'esecuzione di opere pubbliche da individuare con apposito regolamento.

# **Addizionale comunale sui diritti di imbarco**

---

Resta la possibilità da parte dei Comuni ove è ubicata l'aerostazione o a quelli confinanti di istituire l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale, pari ad 1 euro per passeggero imbarcato, è versata all'entrata del bilancio dello Stato ed ai Comuni è versato il 40% della parte eccedente 30 milioni di euro.

Con circolare 7.6.2004 n. 25000/3038/200401489 il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha precisato che la quota spettante ai singoli Comuni beneficiari potrà essere determinata ed attribuita solo nell'esercizio successivo rispetto a quello di riferimento.

Pertanto l'addizionale in argomento può essere accertata soltanto nell'anno successivo a quello cui si riferisce

# Addizionale comunale IRPEF

---

Non cambia nulla rispetto alla precedente normativa.

Il limite di applicazione resta dello 0,8% anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale.

Le delibere devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso (art.4, comma 1 quinquies, D.L.16/2012, convertito nella legge 44/2016)

·  
Ai fini della determinazione dell'acconto del 30%, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art.8, comma 2, Dlgs. 175/2014), pertanto non è collegata alla delibera pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

# Addizionale comunale IRPEF

---

La previsione del gettito può essere pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza.

In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, la previsione è effettuata sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.

In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In ogni caso l'importo da prevedere conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale .

# Imposta sulla pubblicità

---

Sulla base dell'art. 62, comma 1, Dlgs. 446/97 è **possibile**, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali sostituire l'imposta con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa.

I Comuni che intendono istituire il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità, non possono determinare tale canone in misura superiore al 25% delle tariffe vigenti nell'anno antecedente.

Le tariffe sono quelle determinate con DPCM 16.2.2001, da applicarsi, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Con sentenza 15/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta deliberate dai Comuni, ai sensi dell'art. 30, comma 17, della legge 488/1999, se rinnovata, anche tacitamente, a partire dal 2013 nonostante l'abrogazione di tale disposizione avvenuta con l'art. 23, comma 7, allegato 1, punto 30, del D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012, costringendo i comuni che l'avessero applicata, a ridurre la previsione del relativo gettito, nonché a stanziare le risorse per i rimborsi di quanto illegittimamente acquisite dal 2013 al 2018.

Con l'art. 1, comma 917, della legge 145/2018 viene disposto che il rimborso possa avvenire in forma rateale **entro cinque anni** dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.

Con il successivo comma 919 viene ripristinata la possibilità da parte dei Comuni, a partire dal 1.1.2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al Dlgs. 507/1993 fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato con arrotondamento delle relative frazioni a mezzo metro quadrato.

# Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

---

La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo **è obbligatoria.**

A partire dal 2018 ai Comuni è riconosciuta la quota del 50% in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo come previsto dall'art. 2, comma 10, lett. b), del Dlgs. 23/2011

Ai Comuni è riconosciuto il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011).

Ai Comuni in cui è ubicato l'immobile interessato, è devoluto anche il 75% delle sanzioni irrogate a seguito dell'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi (art. 2, comma 12, del Dlgs. 23/2011, come modificato dall'art. 5, comma 15, del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011).

# STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

---

Con l'art. 4 del D.L. 119/2018 (decreto fiscale) viene effettuata un'operazione contabile definita "pulizia del magazzino" annullando i debiti ancora iscritti a ruolo al 24 ottobre 2018 di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 riguardanti, per i Comuni: **tassa rifiuti, Ici, Imu, Irpef e addizionali, rette scolastiche e contravvenzioni stradali.**

L'importo del debito residuo è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per debito di importo residuo fino a mille euro, si devono intendere anche le cartelle di ammontare superiore a mille euro, per le quali siano già stati effettuati dei versamenti, che hanno ridotto il debito entro il limite,

Il tetto dei mille euro si considera per singolo carico affidato all'agente della riscossione e, quindi, saranno cancellate entro il 31 dicembre anche le cartelle che contengono più debiti anche se il totale complessivo sarebbe superiore a 1.000 euro.

Ai fini del conseguente discarico, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate entro il 31 dicembre 2018, **ma non è precisato se la comunicazione è fatta anche ai Comuni.**

Con riferimento ai debiti annullati:

- le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite;
- le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in assenza di questi, sono rimborsate

# STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

---

A questo fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018.

In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Il rimborso all'agente della riscossione delle spese maturate negli anni 2000-2013 per le procedure esecutive poste in essere dallo stesso in relazione ai debiti annullati, è a carico del Mef.

Per i restanti carichi ma sempre riferiti ai debiti annullati, la richiesta del rimborso dovrà essere presentata **entro il 31 dicembre 2019** al Comune creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve le anticipazioni eventualmente già effettuate, con oneri a proprio carico, a decorrere **dal 30 giugno 2020**, in venti rate annuali.

Ovviamente l'incidenza di questa operazione sulla situazione economica del Comune dipende da quanto è stato accantonata al FCDE in passato.

# SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

---

A partire dal 1.1.2013, anche in assenza del decreto di attuazione, i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento e all'ente da cui dipende l'organo accertatore (la suddivisione non riguarda le sanzioni accertate su autostrade e strade statali).

La ripartizione a metà dei proventi delle violazioni per eccesso di velocità accertate da parte della polizia municipale su strade non di proprietà comunale deve avvenire al netto delle spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione e, quindi, delle spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all'accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché di quelle successive relative alla riscossione delle sanzioni.

*SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 3  
MAGGIO 2016 N. 44/2016*

# SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

---

Importante ricordare l'obbligo annuale, prima dell'approvazione del bilancio, di indicare la destinazione della quota vincolata con delibera della Giunta

L'importo cui fare riferimento dovrà essere al netto dell'eventuale quota accantonata nel «fondo crediti di dubbia esigibilità».

# Proventi parcheggi a pagamento

---

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1, comma 451, legge 147/2013)

# Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)

---

A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, i proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art. 1, comma 460, legge 232/2016)

L'art. 1 bis del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017 viene estesa la destinazione degli oneri di urbanizzazione ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano ed a spese di progettazione per opere pubbliche a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate.

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) **prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio**.

Il mancato adeguamento comporta responsabilità contabile del dirigente comunale che non aggiorna il contributo (**sentenza n. 77/2018 della Corte dei Conti, sezione per l'Emilia Romagna**).

# FONDO RISCHI

---

In riferimento al contenzioso in essere, qualora si abbiano alte probabilità di soccombere, scatta l'obbligo di stanziare con un apposito fondo rischi, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che, a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione accantonato per la copertura degli eventuali oneri conseguenti.

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

E' possibile prevedere altri fondi da accantonare (es. futuri miglioramenti derivanti dal nuovo CCNL, copertura di possibili debiti fuori bilancio) a discrezione del responsabile finanziario,

# RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

---

L'avanzo di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi**.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce si provvede, dietro apposita relazione documentata del responsabile competente che attesti l'urgenza della spesa, all'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito, dietro apposita relazione documentata del responsabile competente che attesti l'urgenza della spesa, l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione al bilancio, con il quale viene aggiornato l'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. (art. 187, comma 3, TUEL).

La competenza è del Consiglio Comunale in entrambi i casi.

# RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

---

Il risultato di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità (art. 187 TUEL)

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

# RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

---

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione **libero** non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL

**IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE' IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

**In caso di disavanzo derivante dal riscertamento straordinario dei residui l'avanzo libero deve essere obbligatoriamente utilizzato per anticiparne la copertura (SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 92/2018)**

# UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

---

L'art. 26-bis del D.L. 50/2017 consente di utilizzare l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per il finanziamento delle estinzioni anticipate dei mutui, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e purché abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità e garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

# DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

---

Qualora il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzi un disavanzo di amministrazione, è necessario iscrivere tale posta nel bilancio di previsione e, a seguito dell'approvazione del rendiconto, variare tale importo, al fine di iscrivere l'importo del disavanzo definitivamente accertato.

In base all'art. 188 del TUEL il disavanzo maturato nel corso dell'esercizio precedente, può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, ma, in ogni caso, non oltre la durata della consiliatura.

La Sezione delle autonomie (parere 30/2016) sostiene, però, che l'obbligo della copertura del disavanzo è necessaria a prescindere dall'organo titolare dei poteri da esercitare per il raggiungimento di tale scopo. Pertanto laddove l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione indipendentemente dal fatto che gli esercizi successivi superino la consiliatura in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione .

# UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ENTI IN DISAVANZO

---

## ART. 1, COMMI 897 e 898, LEGGE 145/2018

Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, la legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione entro il limite che scaturisce dal seguente conteggio:

- Importo di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente
- Meno la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità
- Più importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore alla quota del disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione

Gli enti in ritardo (dopo il 30 aprile) nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

Il base a quanto disposto dal principio contabile riguardante la competenza finanziaria potenziata in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione previsti nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce, alla fine dell'esercizio, nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Tale fondo ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sostanzialmente un fondo rischi che il nuovo principio impone di costruire in misura proporzionale alla possibile mancata riscossione delle entrate proprie.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

**Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.**

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

Da tener presente che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- Le entrate da altre amministrazioni pubbliche,

La commissione Arconet nella seduta del 20 settembre 2017 ha chiarito che le amministrazioni pubbliche da considerare sono tutti gli enti e i soggetti individuati dall'Istat inseriti nel conto economico consolidato e aggiornati annualmente entro il 30 settembre

- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- le entrate riguardanti somme riscosse per conto di un altro ente (come per esempio il tributo sui rifiuti trasferito alla provincia o le sanzioni per violazione al codice della strada di competenza delle Province) , poiché l'accantonamento è effettuato dal beneficiario finale

Come è noto la media delle entrate considerate nell'ultimo quinquennio può essere calcolata in tre modi:

- media semplice fra totale incassato e totale accertato, o fra rapporti annui
- media del rapporto tra la sommatoria degli incassi e degli accertamenti entrambi ponderati di ciascun anno
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio

Per la ponderazione i pesi da assegnare sono 0,35 per i due anni precedenti e 0,10 per gli ultimi tre anni del quinquennio.

Il fondo è determinato applicando all'importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 delle medie determinate

Resta inteso che resta sempre in capo al responsabile finanziario dell'ente il compito di scegliere la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

Secondo la Commissione Arconet (faq 25 e 26 del 2017) il calcolo della percentuale media deve assumere come riferimento il quinquennio 2013-2017 adottando la seguente formula:

- per gli anni 2013 e 2014 :

**(incassi di competenza es. X + incassi c/residui X) / accertamenti esercizio X**

- per gli anni dal 2015 al 2017:

**(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X) / accertamenti esercizio X**

**in contrasto con quanto indicato dal principio contabile secondo il quale si dovrebbe considerare il quinquennio 2013/2017 prendendo in considerazione per il biennio 2013/2014 il totale degli incassi, mentre per gli altri solo gli incassi in c/competenza.**

Gli enti che negli ultimi tre esercizi abbiano formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la l'istituzione di unità organizzative specificatamente dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace come l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (possibilità confermata dall'aggiornamento avvenuto con il D.M. 20.5.2015)

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

Riguardo all'importo da inserire nel bilancio 2019, con l'art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge 145/2018, viene disposto che il fondo può essere stanziato nel bilancio 2019 nella misura dell'80% dell'accantonamento quantificato nel relativo allegato da parte degli enti che al 31 dicembre 2018 rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti risulti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (30 o 60 giorni) e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 siano state pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;
- b) il debito commerciale residuo rilevato alla fine del 2018, si sia ridotto del 10% rispetto a quello del 2017, o sia nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione

La suddetta facoltà può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non rispettando le precedenti condizioni, al 30 giugno 2019 presentino la seguente situazione:

- a) indicatore di tempestività dei pagamenti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (30 o 60 giorni) e fatture ricevute e scadute nel semestre pagate per un importo complessivo superiore al 75% del totale ricevuto;
- b) debito commerciale residuo ridotto del 5% rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Nel primo caso l'importo ridotto può essere inserito in sede di redazione del bilancio se al momento sono state già verificate le relative condizioni.

Nel secondo caso l'importo può essere, ovviamente, ridotto dopo il 30 giugno con apposita variazione al bilancio

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

Diversamente deve essere osservata la vigente normativa che prevede l'obbligo di stanziare in bilancio nel 2019 una quota **almeno pari al'85% dell'importo** dell'accantonamento.

In ogni caso la percentuale passa **al 95% nel 2020 ed al 100% nel 2021 (art. 1, comma 882, legge 205/2017)**

Della facoltà di ridurre l'accantonamento del fondo non possono avvalersi gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018:

- non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,
- o, con riferimento ai mesi precedenti l'avvio del SIOPE+ non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture

# FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

---

## Come si finanzia il fondo?

E' possibile procedere al suo finanziamento con l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, qualora il FCDE accantonato risulti inferiore a quello accantonato nel precedente esercizio (art. 187, comma 2, del TUEL)

# ACCANTONAMENTO ANTICIPAZIONE FONDO LIQUIDITÀ

---

Gli enti che hanno usufruito del fondo istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 1, del D.L. 35/2013 per ottenere anticipazioni di liquidità, dovranno ovviamente inserire nel bilancio di previsione, per il triennio, la quota annuale di rimborso che dovrà essere finanziata con entrate normali e non con una quota del relativo accantonamento nel risultato di amministrazione.

# FONDI DI RISERVA

---

## Fondo di riserva ordinario

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio (art. 166, comma 2-ter, TUEL)

Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva eventualmente utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

## Fondo di riserva di cassa

Gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, (art. 167, comma 2 quater, TUEL)

# ALIENAZIONI PATRIMONIALI

---

Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;

b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità

(art. 1, comma 866, legge 205/2017)

# LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA

---

Con il comma 901 dell'art. 1, della legge 145/2018 viene modificato l'art. 191, comma 3 del Dlgs. 267/2000, prevedendo che la Giunta, in presenza di lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile avviati senza la normale procedura indicata dal comma 1 dello stesso articolo, debba sottoporre al Consiglio il riconoscimento del conseguente debito fuori bilancio senza dover dimostrare che nel bilancio non esistono in merito fondi sufficienti.

# **ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI**

---

## **Art. 1, commi da 849 a 872, legge 145/2018**

Al fine di accelerare il pagamento dei debiti commerciali è prevista la possibilità da parte di banche, intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti Spa (v. circolare n. 1292 dell'11.1.2019) e istituzioni finanziarie dell'Unione europea di concedere agli enti locali anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti ed a obbligazioni per prestazioni professionali. Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL.

Le anticipazioni sono concesse entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio; non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Sono assistite dalla delegazione di pagamento e non sono soggette ad esecuzione forzata di cui all'art. 159, comma 2 del TUEL.

# **ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI**

---

La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari entro il termine **del 28 febbraio 2019** ed è corredata di un'apposita dichiarazione redatta in base al modello previsto dalla piattaforma per la certificazione dei crediti, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare.

Il pagamento dei debiti deve avvenire entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore

Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del **15 dicembre 2019**, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

Qualora il pagamento non avvenisse entro tale termine, gli istituti finanziari possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie rappresentate dalle delegazioni.

**Si tratta, pertanto, di un'anticipazione temporanea che non ha nulla a che vedere con quella prevista dal D.L. 35/2013.**

**Considerati i tempi previsti per il rimborso, verosimilmente tale opzione sarà utilizzata solo dagli enti che hanno difficoltà temporanee di cassa.**

# ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI

---

## SANZIONI

**Le sanzioni decorrono dal 2020 e non producono effetti diretti sul 2019.**

A partire dall'anno 2020, qualora il debito residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, o l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non risulti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs. 231/2002, (30 o 60 giorni), entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui è stata rilevata tale situazione, gli enti sono tenuti con delibera di giunta, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato «**Fondo di garanzia debiti commerciali**», sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

# ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI

---

b) al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio il Fondo di garanzia è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti riguardanti l'acquisto di beni e servizi fatta eccezione per quelli finanziati da entrate aventi specifico vincolo di destinazione.

I ritardi di pagamento sono calcolati «mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni» di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013, tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

Nell'anno 2020, le suddette sanzioni sono raddoppiate nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine del 28 febbraio 2019 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione dell'anticipazione.

**Occorrerà, quindi, porre la massima attenzione sull'aggiornamento della piattaforma al fine di evitare di evidenziare ritardi in effetti inesistenti.**

# ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI

---

A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019.

A decorrere dal 2020, l'obbligo di costituire il «**fondo di garanzia**» nella misura del 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, scatta anche per gli enti che non hanno provveduto alla pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti dell'anno precedente e per quegli enti che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica l'ammontare complessivo dello *stock* di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

I dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche ispettive sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile

La corretta attuazione delle predette misure deve essere verificata dall'organo di controllo.

# ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' A COMUNI IN DISSESTO

---

Al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente, i comuni che, nel secondo semestre del 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto da parte dell'Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria (Art. 1, comma 907, legge 145/2918)

# ANTICIPAZIONE PER ENTI IN PRE-DISSESTO

---

In attesa della conclusione dell'*iter* di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-*ter* del TUEL, nella misura massima del 50% dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 228/2012

(art. 1, comma 960, legge 145/2018)

# ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

---

Nel 2019 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs.231/2002, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del TUEL, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 906, legge 145/2018)

Nel caso in cui l'esercizio di tesoreria sia affidato alla società Poste italiane Spa (art. 40, comma 1, legge 448/1998), che può avvenire mediante affidamento diretto in deroga alle procedure del codice degli appalti, non essendo la stessa autorizzata a concedere anticipazioni di cassa, per tale necessità è possibile, sulla base di apposite convenzioni, ricorrere alla Cassa Depositi e Prestiti (l'art. 1, comma 878, della legge 205/2017)

# REVISIONE CONVENZIONE DI TESORERIA

---

Obbligo di revisione della convenzione di tesoreria, con efficacia dal 1.1.2019, sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 22 del 15 giugno 2018, predisposta congiuntamente dai Dipartimenti della Ragioneria Generale dello Stato e del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito della Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno 2015/2366/UE del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD 2 - Payment Services Directive), recepita nell'ordinamento italiano tramite l'emanazione del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.

La revisione riguarda in particolare:

- 1) I tempi di esecuzione dei pagamenti
- 2) Criterio di ripartizione delle spese e divieto di decurtazione dell'importo accreditato al beneficiario

# Razionalizzazione della spesa pubblica

---

## Spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca

Fermo restando i limiti previsti dall'articolo 6, comma 7, D.L.78/2010, convertito nella legge 122/2010 (riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nel 2009) , a decorrere dall'anno 2014 gli enti locali non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, **al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro** (art. 14, comma 1, D.L. 66/2014).

Sono da escludere dal taglio le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati (Corte dei Conti, Sezioni riunite con la deliberazione n.7/CONTR/11)

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. (art. 1, comma 146, della legge 228/2012)

**NB. Le consulenze superiori a 5.000 euro devono essere trasmesse alla Corte dei conti**

L'art. 17, comma 27, della legge 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009 prevede che sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, si deve redigere un analitico rapporto informativo riguardante i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché le tipologie di lavoro flessibile, **da trasmettere entro il 31 gennaio di ciascun anno**, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché al Dipartimento della funzione pubblica.

Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la retribuzione di risultato

# Razionalizzazione della spesa pubblica

---

## **Spesa di formazione**

La limitazione del 50% rispetto a quanto sostenuto nel 2009 si applica solo agli interventi formativi decisi o autorizzati dall'ente e non riguarda le attività previste da leggi, quali ad esempio la formazione su trasparenza e anticorruzione.

## **Spesa per sponsorizzazione**

Divieto di sostenere tali spese

## **Spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza**

limite del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009

## **Spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni**

limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo

Nessun limite è previsto per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza (Art. 22, comma 5 quater, D.L. 50/2016 convertito nella legge 96/2017)

# Razionalizzazione della spesa pubblica

---

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture non può superare il 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011, limite che sale al 50% dei corrispondenti importi previsti per l'anno 2013 nel caso in cui gli enti non adempiano, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previsto dall'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014), con esclusione dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (quindi polizia locale), dei servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e della manutenzione delle strade (art. 15 del DI 66/2014 e art. art. 1, comma 2, D.L. 101/2013)

Non esiste più alcun divieto di acquisto di autovetture nonché di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture previsto dall' art. 1, comma 636, legge 208/2015 fino al 2016

## **Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa**

A partire dal 2019 scatta il divieto di stipulare contratti di co.co.co. (art. 1, comma 1148, lett h), legge 205/2017)

# Razionalizzazione della spesa pubblica

---

## Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità comunque denominate

A decorrere dal 1° gennaio 2018 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo **non sono più soggetta al taglio del 10% previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010.**

**Pertanto, a partire dal 2018, viene meno anche il taglio del 10% sui compensi dei revisori dei conti degli enti locali.**

# Razionalizzazione della spesa pubblica

---

## Acquisto immobili

A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti territoriali possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Le suddette disposizioni non si applicano agli enti locali che procedono alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi.

(art. 14 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

# Razionalizzazione della spesa pubblica

---

## Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali

E' prorogato al 2019 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dagli enti locali, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione.

(art. 1, comma 1133, lett. b), legge 145/2018)

# Disciplina acquisto beni e servizi

---

## Acquisto beni e servizi informatici

Riguardo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La programmazione degli acquisti deve avvenire sulla base del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della programmazione solo con autorizzazione dell'organo di governo e comunicandolo all'Agid.

Occorre fare attenzione che la spesa media sostenuta nel triennio 2016/2018 senza ricorrere alle convezioni Consip o soggetti aggregatori, nel 2019 deve essere ridotta del 50%. Gli eventuali risparmi devono essere destinati prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica (Corte dei Conti Lombardia – delibera n. 368/2017)

(Art. 1. commi da 512, 513, 514, 515 e 516, legge 208/2015).

Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale (art. 1, comma 517, legge 208/2015)

# PERSONALE

---

## CONTRATTI.

In assenza certa del nuovo contratto, nel 2019 dovrà essere prevista la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale a partire dal mese di aprile nella misura del 30% del tasso di inflazione calcolato con il metodo Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato) e da luglio nella misura del 50% (art. 2, comma 6, del nuovo contratto 2016/2018, che riprende le prescrizioni dell'articolo 47-bis, comma 1, Dlgs 165/2001).

L'art. 1, commi 438 e 440, della legge 145/2018 stabilisce un incremento dello 0,42% dal 1° aprile e dello 0,70% a decorrere dal 1° luglio 2019 rispetto agli stipendi tabellari e non al monte salari del 2018.

E' inoltre, previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino alla entrata in vigore del nuovo contratto nazionale, l'erogazione dell'elemento perequativo una tantum, cioè la forma di tutela introdotta dagli ultimi contratti nazionali per preservare gli effetti determinati dal cosiddetto bonus fiscale degli 80 euro mensili. L'onere da prevedere nel 2019 sarà, pertanto, superiore di 2/12 rispetto a quanto speso nel 2018.

Essendo assimilabile ai rinnovi contrattuali, i suddetti importi si devono considerare in deroga al tetto della spesa del personale e saranno assorbiti con il rinnovo del contratto.

Anche per il nuovo contratto, essendo inserite nella manovra 2019 le previsioni dei relativi importi, sarà necessario inserire un accantonamento in via orientativa pari all'1% del monte salari 2018, naturalmente al netto degli importi stanziati sia per la vacanza contrattuale sia per l'elemento perequativo.

# PERSONALE

---

## GRADUATORIE

Ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter del Dlgs. 165/2001 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data della loro pubblicazione. Disposizione confermata dall'art. 1, comma 361, della legge 145/2018.

Con i commi 361 e 365 dell'art. 1, della legge 145/2018 si dispone che le graduatorie bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, senza, cioè, la possibilità di effettuare successivamente, da parte dell'ente, lo scorrimento dagli idonei non vincitori. Resta, però la possibilità di utilizzarle per l'assunzione di personale a tempo determinato..

Con il comma 362 dell'art. 1, della legge 145/2018 viene disposto che la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente
- 2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;

# PERSONALE

---

- b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
- c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
- d) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
- e) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
- f) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
- g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale decorrente dalla data di approvazione di ciascuna di graduatoria

Occorre, in ogni caso, tener conto che, secondo la [Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559/2017](#) è prioritaria la mobilità volontaria rispetto allo scorrimento delle graduatorie pena la nullità in caso di decisione diversa. Di tale avviso anche i magistrati contabili del Veneto, con le deliberazioni 189/2018 e 548/2018).

Con la [deliberazione n. 195/2018/PAR, la Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana](#) ha ribadito come la mobilità di cui agli articoli 34, 34 bis e 35 del Dlgs n. 165/2001 sia sempre obbligatoria, tanto in caso di indizione di concorso, quanto in caso di scorrimento di graduatorie valide, quanto, infine, in tutti i casi previsti da leggi speciali come quello dell'assunzione del personale mediante contributo regionale

# PERSONALE

---

## LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE

Gli enti **con popolazione superiore a 1.000 abitanti** assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

Riguardo alle modalità di calcolo ai fini della verifica del contenimento della spesa di personale nei limiti previsti dalla legge, occorre fare riferimento alle voci omogenee, tenendo conto di quanto previsto dal nuovo principio contabile della competenza finanziaria.

Inoltre con la deliberazione n. 13/2015 la sezione autonomie della Corte dei conti sostiene che il Comune è tenuto a:

- includere le quote di salario accessorio e straordinario imputate nell'esercizio successivo;
- escludere le quote di spesa imputate dall'esercizio precedente

metodo che appare idoneo a rendere omogenee i dati tra presente e passato a seguito dell'avvento della contabilità armonizzata.

**Al fine del rispetto del tetto di spesa, non si calcolano le spese per l'avvenuta ricollocazione del personale soprannumerario delle Province (art. 1, comma 424, della legge 190/2014)**

# PERSONALE

---

A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (art. 11, comma 4 quater, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

# PERSONALE

---

## **Enti fino a 1.000 abitanti**

Restano in vigore le disposizioni previste dall'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 come modificate dall'art. 4 ter, comma 11, del D.L. 16/2012 convertito nella legge 44/2012, in base alle quali le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (art. 1, comma 762, legge 208/2015)

## **Unioni di Comuni**

Ogni Comune partecipante dovrà conteggiare la quota parte di spesa di personale dell'Unione che sia riferibile allo stesso. Ciò vale anche con riferimento al personale in convenzione da altro ente locale. (delibera 9.11.2016, n.133 della Sezione regionale di controllo del Piemonte)

Sono possibili forme di compensazione

## **Fusioni di Comuni**

Per i comuni istituiti a seguito di fusione non può essere superata la somma della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio precedente alla fusione (art. 21, comma 2 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017).

## **Categorie protette**

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.L. n. 90/2014 **sono sempre escluse** dal limite di spesa le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

# PERSONALE

---

## Sanzione valida per tutti gli enti

In caso di mancato rispetto dei suddetti limiti di spesa è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione

# PERSONALE

## ADEMPIMENTI PRELIMINARI condizionanti qualsiasi tipo di assunzione:

- a) Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale  
(art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000) e la trasmissione del programma alla Funzione pubblica entro 30 giorni dall'adozione (art. 6 ter, comma 5, Dlgs. 165/2001)
- b) Piano della performance (art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l'art. 15, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009). **Anche i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del PEG, devono redigere il piano delle Performance** ([Sezione . Controllo Sardegna del. n. 1/18](#))
- c) approvazione Piano triennale di azioni positive (pari opportunità)  
(art. 48 comma 1, del Dlgs.198/2006)
- d) verifica dell'eventuale presenza di situazioni che rilevinò eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (adempimento a carico dei dirigenti o responsabili di servizio (art. 16 della legge 183/2012)
- e) rispetto del limite relativo alla spesa del personale.
- f) rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-*bis*, del DI 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, modificato dall'art. 27 del DI n. 66/2014);
- g) rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. La sanzione cessa all'atto di approvazione e invio dei documenti. (art. 9, comma 1-quinquies, del DL. 113/2016)

# MODALITA' DI ASSUNZIONI

---

Il comma 360 dell'art. 1, della legge 145/2018 prevede che a decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, procedano al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare **entro due mesi dalla data di entrata** in vigore della legge 145/2018 come previsto dal comma 300.

Le forme di reclutamento dovrebbero essere organizzate per tutte le Pa dalla Funzione Pubblica

Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

# PERSONALE

---

## Limiti alle assunzioni a tempo indeterminato

Salvo successive modifiche, a decorrere dal 2019 per i comuni **con popolazione superiore a mille abitanti** le assunzioni potranno avvenire nella misura del 100% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente (art. 3, comma 5. D.L. 90/2014)

A queste capacità assunzionali gli enti possono aggiungere quelle, non utilizzate, del triennio precedente (da intendersi in senso dinamico). Quindi nel 2019 si possono utilizzare i risparmi delle capacità assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017.

Gli enti con **meno di mille abitanti**, ai sensi del comma 562 della Legge n. 296/2006 possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (art.1. comma 762, legge 208/2015), con possibilità di usare quote residue non utilizzate dal 2007 in poi (deliberazione n. 52/2010 della sezione autonomie della Corte dei conti).

## **Unioni di Comuni**

**Le unioni di comuni** possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente (art. 1, comma 229, legge 208/2015)

## Fusioni di Comuni

Ai comuni istituiti a seguito di fusione nei primi cinque anni dalla fusione non si applicano,, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 21, comma 2 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

# PERSONALE

---

## POLIZIA LOCALE

L'art. 35-bis del D.L. 113/2018, convertito nella legge 132/2018 (decreto sicurezza), al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, consente ai Comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, di assumere nel 2019 vigili urbani a tempo indeterminato nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2016, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nel 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.

Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, con il successivo art. 35 quater dello stesso decreto viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con la possibilità di essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 172/2010.

Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo sono individuate, **entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore** della legge di conversione del decreto 113/2018, con decreto del Ministro dell'interno sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

# PERSONALE

---

## Limiti alle assunzioni a tempo determinato

Le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L.296/2006 *ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009* (art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014). Pertanto gli oneri per il tempo determinato devono essere contenute entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (oppure, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009). Per le amministrazioni che non sono in linea con la riduzione della spesa di personale, il limite è pari al 50% della spesa 2009.

Qualora un Comune, per una serie di motivi, non abbia sostenuto anche nel triennio 2007/2009 alcuna spesa per lavoro flessibile, soccorre l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'Ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'Ente.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3 del nuovo CCNL 2016/2018 Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5

# SCAVALCO CONDIVISO

---

L'utilizzo congiunto del personale da parte degli enti locali già previsto dall'art. 1, comma 577, della legge 311/2004 per i Comuni fino a 5.000 abitanti nel limite massimo delle 48 ore settimanali complessive, è stato esteso a tutti i Comuni dall'art. 14, comma 1, del contratto del 22 gennaio 2004 dipendente, ma solo all'interno del normale orario di obbligo settimanale (36 ore settimanali).

Tale disposizione contrattuale viene ora regolata in via legislativa dall'art.1, comma 124, della legge 145/2018 al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse.

L'utilizzazione può avvenire tra enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, esclusivamente per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (36 ore settimanali), previo consenso del lavoratore interessato per un periodo di tempo predeterminato e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, mediante stipula di apposita convenzione con cui occorre definire il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore

# PERSONALE

---

Sono esclusi dai suddetti limiti:

- i contratti a tempo determinato previste dall'articolo 110, comma 1, del Dlgs 267/2000 (art. 16, comma 1 quater del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016), nonché il personale in comando (delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 12/2017).
- la spesa sostenuta per rapporti di lavoro con dipendenti di altre Amministrazioni locali ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 entro i limiti dell'ordinario lavoro (36 ore) (delibera n. 23/2016 della Sezione autonomie della Corte dei conti), mentre le ore eccedenti (nel limite massimo delle 12 ore settimanali) dovrà essere computata ai fini del rispetto del limite per le assunzioni di personale flessibile
- le ipotesi previste dall'art. 50, commi 4 e 6, del CCNL

# PERSONALE

---

L'art. 22, comma 1, D.L. n. 50/2017 convertito nella legge 96/2017 concede poi, alcune deroghe al tetto di spesa per le assunzioni flessibili a carattere stagionale, laddove sia dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni:

- gli oneri devono essere interamente finanziati da privato nell'ambito di accordi di sponsorizzazione e/o di collaborazione;
- prima di poter essere utilizzate, le risorse di cui al punto precedente, devono essere preventivamente incassate da parte dei comuni;
- le assunzioni devono essere finalizzate alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali;
- devono essere rispettate le procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica

Infine le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi per conto di terzi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso.

(Art. 22, comma 3 bis, D.L. 50/2016, convertito nella legge 96/2017)

Le suddette spese sono contabilizzate in partite di giro e, quindi, escluse dai limiti della spesa complessiva in sintonia con quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la [deliberazione n. 21/2014](#) in cui si afferma che sono da considerarsi escluse ai fini della determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 le quote totalmente finanziate a valere su fondi comunitari e privati.

# PERSONALE

---

In ogni caso non rientrano nei suddetti limiti le assunzioni per mobilità purché avvengano fra enti sottoposti allo stesso regime di limitazione (v. art. 1, c. 47, legge 311/2004 e nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica e Del. n. 59/2010 sezioni riunite Corte dei conti).

# ASSUNZIONI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

---

L'art.1, comma 446, della legge 145/2018 prevede nel triennio 2019-2021 la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto di alcune condizioni dettate dalla norma.

Nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, è prevista la possibilità di proroga degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019.

# RIASSORBIMENTO PERSONALE

---

L'art. 12, comma 1, lett. b) del Dlgs. 100/2017 (società partecipate)

La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6-bis del Dlgs. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.

# RIASSORBIMENTO PERSONALE

---

In mancanza di queste condizioni scatta l'illegittimità del passaggio automatico dall'impiego privato in una società partecipata a quello alle dipendenze di una Pa, perché in tal modo «si aggirerebbe la regola che condiziona l'acquisizione dello stato giuridico di dipendente pubblico all'espletamento di un concorso pubblico (art. 97 della Costituzione)»

(delibera n. 10/2017/PAR la Corte dei conti Valle d'Aosta)

Le suddette disposizioni si applicano anche salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende speciali e istituzioni che, alla data di entrata in vigore del Dlgs. 175 del 2016, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(art.1, comma 872, legge 205/2017)

# Gestione associata funzioni fondamentali

---

## UNIONI - CONVENZIONI

L'art. 1, comma 2, del D.L.91/2018 convertito nella legge 108/2018 ha modificato i termini entro i quali obbligatoriamente devono essere esercitate le funzioni fondamentali dei Comuni fino a 5.000 abitanti prevedendo che gli stessi devono assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 **entro il 30 giugno 2019**

# STRUTTURA PER LA PROGETTAZIONE DI BENI ED EDIFICI PUBBLICI

---

Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con i commi da 163 a 167 della legge 145/2018, si prevede l'istituzione di un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, mediante un apposito DPCM, da adottare **entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge**, con cui saranno indicate la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.

Ad essa potranno rivolgersi gli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali, senza, tuttavia, precludere agli stessi la possibilità di sviluppare le attività di progettazione all'interno o mediante ricorso a professionisti esterni.

La Struttura svolgerà le proprie funzioni nei termini indicati dal citato DPCM, finalizzate a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

# REVISIONE FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA'

---

Con i commi da 171 a 175 la legge 145/2018 apporta profonde modifiche riguardo all'accesso ed all'utilizzo del fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti dalla legge 549/1995, al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici.

E' reso possibile il ricorso al fondo anche per i contratti di partenariato pubblico privato e per le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente.

Quote del fondo possono essere destinate in via prioritaria alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonché ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.

E' previsto che le anticipazioni concesse non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa senza più prevedere il limite del 10% del costo presunto dell'opera.

Le nuove regole di utilizzo saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti

# AFFIDAMENTO LAVORI SOTTO SOGLIA

---

Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, la legge di bilancio 2019 (legge 145/2019, art. 1, comma 912) prevede che **fino al 31 dicembre 2019** le stazioni appaltanti per appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000, **possono** procedere con affidamento diretto previa consultazione, se esistenti, di tre operatori economici; per importi pari o superiori a 150 mila euro e inferiori a 350 mila euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

# SOCIETA' PARTECIPATE

---

## Perdite di esercizio

Nel caso in cui le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 196/2009 (pubblicate annualmente dall'ISTAT) presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, la partire dal 2018 e pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Per le società di servizi pubblici a rete di rilevanza economica, il risultato di riferimento per l'accantonamento è la differenza tra valore e costi della produzione e non la perdita di esercizio.

Ovviamente l'importo viene liberato se gli utili successivi ripianano le perdite o se la società viene dismessa o liquidata.

(art. 21, comma 1, Dlgs. 175/2016)

Secondo la Corte dei conti Veneto ([delibera n. 485/2018](#)) l'accantonamento deve avvenire anche riguardo alle partecipate indirette.

# SOCIETA' PARTECIPATE

---

L'art. 24 del Dlgs. 175/2016, commi 4 e 5, prevedono che:

4) l'alienazione di partecipazioni sociali, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al fine di individuare quelle che devono essere alienate;

5) in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini prestabiliti, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Con il comma 723 dell'art. 1, della legge 145/2018 si prevede che le suddette disposizioni non si applicano fino al 31 dicembre 2021, nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

# SOCIETA' PARTECIPATE

---

## Razionalizzazione periodica

L'art. 20 del Dlgs. 175/2016 prevede l'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche di adottare annualmente entro il 31 dicembre un provvedimento (Consiglio comunale) di razionalizzazione delle partecipazioni detenute.

Tale disposizione non si applica alle le società controllate da società pubbliche quotate in borsa (art. 1, comma 724, della legge 145/2018).

Su tale delibera è consigliata l'acquisizione del parere dell'organo di revisione ([Corte dei conti Emilia Romagna, delibera 3/VSGO/2018](#)), nonostante l'avviso contrario dell'Ancrel-Cndcec, in quanto ciò non è espressamente previsto dalla legge.

Il MEF ha emanato le linee guida riguardo al provvedimento da adottare entro il 31 dicembre 2018 riguardo alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017.

Il provvedimento dovrà essere trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L.90/2014, convertito dalla legge 114/2014 alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

La comunicazione deve avvenire anche se l'ente non detiene alcuna partecipazione.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo l'ente dovrà approvare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, che sarà trasmessa alla struttura individuata dal MEF per il controllo sul monitoraggio (art. 15) ed alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

**La revisione periodica è un atto obbligatorio, la cui mancata adozione comporta una sanzione a carico degli enti locali da 5mila a 500mila euro**

# POSSIBILITA' DI INDEBITAMENTO

---

Con l'art. 10, comma 2, della legge 243/2012 viene stabilito che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata ventennale per acquisire beni per cui è prevista una vita utile di 5 anni.

Resta ovviamente in vigore, comunque, l'art. 1, comma 539, della legge 190/2014 in base al quale l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera:

- **Il 10% a decorrere dall'anno 2015**

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

# RINEGOZIAZIONE MUTUI

---

L'art. 1, commi da 961 a 964 della legge 145/2018 prevedono la possibilità di procedere alla rinegoziazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti spa trasferiti al ministero dell'Economia e delle finanze, purché determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.

Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentano le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare **entro il 28 febbraio 2019** saranno individuati i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni.

Con l'art. 1, comma 867, della legge 205/2017 è prevista la possibilità ancora per gli anni dal 2019 al 2020 di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione e, quindi, anche per il finanziamento di spese correnti.

# PROROGA PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO MUTUI COMUNI COLPITI DAL SISMA

---

Il pagamento delle rate **scadenti nell'esercizio 2019** dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni colpiti dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012, e' prorogato, senza applicazione di sanzioni e interessi, **al 2020** , incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'art. 1, comma 426, della legge 228/2012, dell'art. 1, comma 356, della legge 147/2013, e dell'art. 1, comma 503, della legge 190/2014.

I suddetti oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Le suddette disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*(art. 1, commi 1006, 1007 e 1009, legge 145/2018)*

# BILANCIO CONSOLIDATO

---

## Delibere e termini

La redazione del bilancio consolidato per i Comuni fino a 5.000 abitanti è facoltativa (art. 1, comma 831, della legge 145/2018).

Per tutti gli altri enti, ai fini della redazione del bilancio consolidato è necessaria la preventiva approvazione da parte dell'organo esecutivo degli elenchi riguardanti il GAP (Gruppo amministrazione pubblica) ed il perimetro di consolidamento.

Entro quali termini?

- a inizio anno occorre adottare la delibera di approvazione “provvisoria” degli elenchi con lo scopo di individuare preventivamente i soggetti per i quali dovrà essere disposto il consolidamento, comunicando agli stessi tale circostanza unitamente alle opportune direttive riguardo alle informazioni che dovranno essere fornite ed ai relativi tempi:
- a esercizio concluso (da intendersi entro il termine di approvazione del rendiconto) dovrà essere aggiornata la suddetta delibera in relazione alle eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esercizio, con ulteriore comunicazione agli enti interessati qualora l'elenco fosse modificato rispetto a quello iniziale. Gli elenchi definitivi dovranno essere inseriti nella nota integrativa al bilancio consolidato.

L'eventuale assenza di bilanci da consolidare dovrà essere dichiarata formalmente nella delibera del rendiconto ed essere pubblicizzata a parte. Ai fini della individuazione della soglia di irrilevanza, qualora al momento della redazione del rendiconto non fossero ancora disponibili (alta probabilità) i bilanci dei soggetti interessati, si farà riferimento agli ultimi<sub>56</sub> bilanci disponibili precisandolo nella nota integrativa.

**GRAZIE**

**PER L'ATTENZIONE**